



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO  
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 42 DEL 30/12/2018**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – DETERMINAZIONI**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **10.30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **II°** convocazione, con l'intervento dei Consiglieri:

| COGNOME E NOME            | PRESENTI |
|---------------------------|----------|
| SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI | SI       |
| CARDONE FRANCESCO COSIMO  | NO       |
| BENEVENTO ALFONSO         | SI       |
| FILIPPELLI DAMIANO        | NO       |
| VIOLA CINZIA              | SI       |
| RENZO MARIA               | SI       |
| SCALISE CONCETTA          | SI       |
| GALLO MARIO               | NO       |
| PUGLIESI ANNA             | NO       |
| FORCINITI CONCETTA        | NO       |
| MARINO FRANCESCO          | NO       |

Consiglieri Presenti N. **5**

Consiglieri Assenti N. **6**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA GRECO.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Introduce il presente punto all'ordine del giorno ad oggetto la ricognizione delle società partecipate da fare entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di valutare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il mantenimento o la dismissione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**DATO ATTO CHE**, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**VISTO CHE**, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO CHE** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILEVATO CHE**, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2017 con la quale si provvedeva ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), da cui risultavano partecipazioni nelle seguenti Società:

- Cosenza Acque Spa in liquidazione;

- Sibaritide Spa in stato di fallimento;
- Sila Sviluppo - Agenzia permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila - Società consortile a responsabilità limitata;
- Asmenet Calabria Società Consortile a responsabilità limitata

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno (31/12/2018) e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** che all'esito della ricognizione effettuata, la situazione al 31/12/2017 rimarrà quella di cui alla delibera di Consiglio Comunale del 30 del 30.09.2017;

**CONSIDERATO CHE** il piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione n. 30 del 30.09.2017 prevedeva azioni di razionalizzazione per le seguenti Società:

- Cosenza Acque Spa in liquidazione;
- Sibaritide Spa in stato di fallimento;
- Asmenet Calabria Società Consortile a responsabilità limitata;

**DATO ATTO CHE** allo stato attuale nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riguardo a:

- Cosenza Acque Spa in liquidazione;
- Sibaritide Spa in stato di fallimento;

considerato che entrambe sono società inattive di cui la prima in liquidazione e per la quale al termine della procedura *ex lege* verranno liquidate, sussistendone i presupposti, le quote, mentre per la seconda è d'obbligo aspettare la chiusura della procedura fallimentare;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE** con riguardo Asmenet Calabria Società Consortile a responsabilità limitata era previsto un processo di fusione da completarsi entro il 2019 e che ad oggi è stato già completato;

**DATO ATTO CHE**, all'attualità e al 31.12.2017, le partecipazioni detenute dall'Ente, rimarranno esattamente quelle di cui alla ricognizione effettuata con deliberazione del consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2017;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d. lgs 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito al protocollo dell'ente al n. 3818 del 28 dicembre 2018;

✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Bocchigliero detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e ss.mm.ii sotto riportate ed analiticamente descritte negli allegati al presente atto:

- Sila Sviluppo - Agenzia permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila - Società consortile a responsabilità limitata;
- Cosenza Acque Spa in liquidazione;
- Sibaritide Spa in stato di fallimento;
- Asmenet Calabria Società Consortile a responsabilità limitata;

**DI PRENDERE ATTO CHE** la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

**DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la delibera immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 D. lgs 267/2000

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – DETERMINAZIONI**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

**PER LA REGOLARITÀ TECNICA:**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 17 dicembre 2018

***Il Responsabile dell'Area  
f.to Giuseppe Giovanni Santoro***

---

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

**PER LA REGOLARITÀ TECNICA:**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 17 dicembre 2018

***Il Responsabile dell'Area  
f.to Giuseppe Giovanni Santoro***

---

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott.ssa Barbara Greco*

**IL SINDACO**

*f.to Giuseppe Giovanni Santoro*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*f.to ing. Alfonso Benevento*

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 09 gennaio 2019 per 15 gg. consecutivi

**Il Segretario Comunale**

*f.to Dott.ssa Barbara Greco*

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Barbara Greco*